

#### INFORMAZIONI UTILI DEFINITIVE

Il **Tirocinio Formativo Attivo** è un corso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado in determinate classi di concorso. Il corso si articola, presso questa Università, nelle attività sottoindicate che corrispondono a **60 crediti formativi**:

1) Scienze dell'educazione	<b>18 CFU</b>
2) Didattiche disciplinari con laboratori pedagogico-didattici	<b>18 CFU</b>
3) Tirocinio a scuola diretto e indiretto di 475 ore	<b>19 CFU</b>
4) Relazione di tirocinio e discussione finale	<b>5 CFU</b>

#### CONSIGLIO DI CORSO E TUTOR COORDINATORE

La gestione delle attività del Tirocinio Formativo Attivo è affidata al Consiglio di corso di tirocinio (CCT). Il CCT delibera per ogni tirocinante, sulla base dei titoli presentati, eventuali riduzioni dell'intero percorso formativo nell'ambito dei primi tre gruppi di attività sopraindicati.

Fa parte del CCT il Tutor Coordinatore, che ha il compito di orientare e gestire i rapporti con i Tutor scolastici, supervisionare e valutare le attività del tirocinio a scuola, seguire le relazioni finali (art. 11 comma 2 D.M. n. 249/2010).

#### FREQUENZA

La **frequenza** alle attività di tirocinio è obbligatoria. L'accesso all'esame di abilitazione è subordinato alla verifica della presenza ad almeno il 70% delle attività di cui ai punti (1) e (2) e ad almeno l'80% dell'attività di cui al punto (3), al netto delle eventuali riduzioni deliberate per i singoli tirocinanti dai consigli di corso.

La frequenza va certificata mediante l'utilizzazione della modulistica (libretto di tirocinio e registro delle lezioni) messa a disposizione da parte dell'università per i tirocinanti, i Tutor scolastici e i docenti.

#### TIROCINIO A SCUOLA

Il tirocinio diretto ed indiretto è svolto presso la scuola convenzionata con l'Università per la classe di concorso frequentata dal tirocinante, sotto la guida del Tutor scolastico.

Il Tutor ha il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento del tirocinante (art. 11 comma 3 D.M. n. 249/2010).

L'attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con il Tutor che ne ha seguito l'attività.

Si sono presentati numerosi casi di imperfetta corrispondenza con i requisiti previsti dalla normativa sui Tutor: ad esempio, l'indisponibilità, nella scuola in cui il tirocinante svolge il proprio tirocinio, di un Tutor che insegni nella stessa classe di concorso del tirocinante, laddove è invece presente uno che insegni in classe corrispondente o disciplinarmente affine (ex DM 39/98 e successive modificazioni), e altri casi simili.

In tutti questi casi, il riconoscimento dell'attività di tirocinio è subordinato all'approvazione da parte del CCT competente, la quale approvazione si basa a sua volta sull'esplicita valutazione positiva, da parte del Tutor del tirocinante, circa la congruenza delle specifiche attività di tirocinio

svolte dal tirocinante e quelle richieste dalla classe di concorso nella quale il tirocinante intende abilitarsi. L'ufficio TFA, di concerto col delegato L. Lorenzetti, appronterà a tal fine un modello di dichiarazione da fornire ai Tutor.

#### **TIROCINIO CON STUDENTI DISABILI**

Il DM 249/10 stabilisce che una quota di tirocinio scolastico va dedicata alla didattica con studenti disabili.

Il tirocinio diretto ed indiretto è svolto di regola presso la scuola convenzionata con l'Università per la classe di concorso frequentata dal tirocinante, sotto la guida del Tutor scolastico. Tuttavia, per gli specifici scopi del tirocinio con alunni disabili, le ore di tirocinio diretto possono essere svolte anche in altre sedi scolastiche, eventualmente non convenzionate. Anche in questo caso è necessaria l'approvazione dell'attività da parte del Tutor del tirocinante.

#### **ABBREVIAZIONI DI CORSO E TIROCINI SCOLASTICI**

Il D.M. 249/2010 (art. 15 c. 13), la nota Miur n. 549 del 28 febbraio 2013 e, infine, la nota Miur n. 839 del 10 aprile 2013 stabiliscono e successivamente precisano i requisiti perché ai tirocinanti possano riconoscersi abbreviazioni di corso, l'entità di tali abbreviazioni nonché la distribuzione dei risultanti carichi didattici.

L'università della Tuscia fissa la quota minima di tirocinio diretto in 95 ore (e relative frazioni, da calcolare in percentuale, con gli eventuali arrotondamenti del caso, per coloro che hanno diritto ad abbreviazioni di corso). Queste ore, come già comunicato in data 7/3/2013, vanno dedicate ad attività frontali, quali l'assistere a lezioni frontali in aula tenute dal Tutor o alla presenza del Tutor, ovvero altre attività assimilabili, purché svolte in presenza o sotto la guida del Tutor. A questa quota (e relative frazioni indicate dai CCT) vanno aggiunte, sempre registrandole nella rubrica "tirocinio diretto", anche molte altre attività indicate dalla predetta nota 839/2013 tra quelle "che caratterizzano la funzione docente: osservazione nella classe del Tutor o in altre classi, osservazione dei diversi ambienti di lavoro scolastico e interviste alle diverse figure presenti, attività didattiche a classe intera o con gruppi di allievi (con la supervisione del Tutor), quali ad esempio lavori di gruppo, appoggio a gruppi differenziati di allievi, brevi spiegazioni e lezioni, interrogazioni, laboratorio, altre attività e progetti previsti dal POF; partecipazione alle riunioni degli organi collegiali (collegio docenti, consiglio di classe), e di dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro, redazione e correzione di verifiche, elaborazione di materiale didattico, progettazione di unità di apprendimento; partecipazione ad attività in sedi esterne alla scuola e/o sul territorio (convegni, visite didattiche, gite scolastiche, ecc.)".

La registrazione di queste attività, da parte dei Tutor e sotto la loro responsabilità, può essere anche "retroattiva", a partire ovviamente dall'inizio effettivo dei tirocini (non prima quindi del 18 marzo 2013).

Il monte ore di tirocinio diretto raggiungibile grazie a queste integrazioni deve puntare alla quota di 150 per chi non ha diritto ad abbreviazioni, e alle relative frazioni per chi invece ne ha diritto. Resta stabilita tuttavia, ai fini formali dell'abilitazione, la quota minima di 95 ore (e frazioni).

#### **PROVE D'ESAME**

Ciascuno dei moduli didattici previsti nell'offerta formativa dei vari corsi di TFA, appartenenti alle "Scienze dell'educazione" e alle "Didattiche disciplinari con laboratori pedagogico-didattici", si conclude con un esame di profitto da valutare in trentesimi. **Ciascun docente è ovviamente libero di organizzare in piena autonomia tali verifiche.** A puro titolo di indicazione, si fanno presenti



alcuni aspetti che potrebbero agevolare queste procedure evitando spiacevoli sovraccarichi ai tirocinanti e ai docenti.

- a) Gli esami si dovrebbero di preferenza svolgere all'interno dell'orario e del calendario previsto per la didattica, sia perché della didattica fanno parte integrante sia per evitare sovrapposizioni con altre attività.
- b) Si invitano i docenti a valutare, in funzione dei predetti obiettivi di gestione del calendario, la maggiore flessibilità di verifiche scritte rispetto a colloqui orali, tenuto conto naturalmente anche del numero dei candidati alle singole prove.
- c) Allo stesso modo, si invitano i docenti a considerare la possibilità di accorpate in un'unica data le verifiche di moduli disciplinarmente affini; nel caso, si ribadisce la necessità che i risultati di tali verifiche siano registrati separatamente anche dal punto di vista della verbalizzazione. Nel caso che la stessa verifica sia rivolta a tirocinanti di classi di concorso differenti, i risultati vanno registrati separatamente, come si fa di norma con gli studenti appartenenti a classi di laurea differenti.
- d) Le commissioni d'esame vanno formate e nominate secondo quanto prescritto dal Regolamento didattico d'ateneo: il direttore del dipartimento cui afferisce il corso di TFA riceve le proposte di nomina dai responsabili di ciascun insegnamento e nomina di conseguenza le commissioni, composte di almeno due docenti. Si suggerisce l'opportunità di raccogliere le proposte di nomina in un unico documento, da parte del referente TFA, per poi sottoporlo al direttore del dipartimento competente.
- e) Visto il carattere fortemente applicativo e laboratoriale delle didattiche, si suggerisce l'opportunità di concentrare gli esami sulla verifica delle attività svolte in classe.
- f) E' ovviamente possibile che alcuni tirocinanti non possano prender parte a una o più verifiche nelle date stabilite, per cause imprevedibili e giustificabili. Si sconsiglia di prevedere a tale scopo una gamma di date precostituite, a mo' di appelli d'esame, in quanto questo porterebbe inevitabilmente a moltiplicare le occasioni di assenza. Si suggerisce invece di registrare le assenze via via che si presentino, programmando poi un'unica data di recupero valida per tutti i moduli alla fine dell'attività didattica; la data può essere concordata con l'aiuto del Tutor coordinatore.
- g) Le date di verifica dei moduli di Scienze dell'educazione verranno concordate coi colleghi che si occupano dei corsi, sentiti i referenti dei TFA.

#### ESAME FINALE

Il percorso formativo si conclude con un esame avente valore abilitante composto delle parti seguenti, il cui ordine non è vincolante per lo svolgimento dell'esame:

- 1) **valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio**, che viene discussa coi commissari; anche se tematicamente confluyente con la discussione di cui al punto (3) infra, questa parte dell'esame viene poi valutata separatamente;
- 2) **esposizione orale di un percorso didattico**, su un tema scelto dalla commissione. I tempi e le modalità della scelta saranno decisi dal CCT.

**3) discussione di un elaborato originale**, cioè ideato e scritto personalmente dal candidato rielaborando in maniera autonoma le proprie conoscenze e competenze. L'elaborato deve evidenziare la capacità del tirocinante di integrare a un elevato livello culturale scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe con le conoscenze psicopedagogiche e con le conoscenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare in particolar modo nelle attività di laboratorio.

L'elaborato deve consistere in una relazione delle attività svolte durante il tirocinio. Deve avere

- un relatore, scelto dal tirocinante, almeno due settimane prima del termine delle lezioni di TFA, tra i docenti universitari che hanno insegnato nei corsi di TFA;
- un correlatore, che coincide col Tutor che ha seguito l'attività di tirocinio. In caso di indisponibilità, il Tutor può essere surrogato nella sua funzione di correlatore dal Tutor coordinatore ovvero da uno dei dirigenti scolastici che compongono la commissione di abilitazione.

L'estensione approssimativa va indicata dai consigli di corso: si può pensare ragionevolmente a un documento consistente di una decina di cartelle (18.000-20.000 caratteri in totale), senza porre tuttavia limiti troppo rigidi, anche in considerazione della possibilità di avere elaborati contenenti immagini. L'elaborato deve giungere in forma definitiva al relatore almeno una settimana prima della data dell'esame abilitante. La forma in cui ricevere l'elaborato (stampato o in pdf) sarà da concordare con il relatore a cura del singolo tirocinante. Allo stesso modo, eventuali revisioni di versioni provvisorie saranno possibili solo a discrezione dei relatori e nei tempi con loro concordati.

Informalmente, può essere opportuno diminuire la criticità percepita dai tirocinanti rispetto a questa componente dell'esame finale, anche in relazione al suo peso relativo nella valutazione stessa: la relazione di tirocinio vale al massimo 10 punti, contro i 30 del percorso didattico e i 30 dell'attività di tirocinio. Anche perciò, un elaborato di ambito ed estensione limitati sembra del tutto adeguato alla normativa.

#### **VOTO DI ABILITAZIONE (ART. 10, COMMA 10 D.M. N. 249/2010)**

La Commissione assegna:

- fino ad un massimo di trenta punti all'attività svolta durante il tirocinio (punto 1 sopra);
- fino ad un massimo di trenta punti all'esposizione orale del percorso didattico (punto 2 sopra);
- fino ad un massimo di dieci punti alla relazione finale di tirocinio (punto 3 sopra).

L'esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70. La Commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, fino ad un massimo di trenta punti. Il punteggio complessivo espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento.

Sul calcolo della media purtroppo il DM 249 dà indicazioni generiche e non sempre immediatamente traducibili in procedure operative. Ferma restando la possibilità di modifiche susseguenti a eventuali chiarimenti da parte ministeriale, il modello di calcolo adottato sarà il seguente.

#### **a) laureati con laurea magistrale:**

01100 Viterbo  
Via S. Maria in Gradi, 4

Tel. +39.0761.3571

si moltiplica il voto di ciascun esame di **laurea magistrale** e di TFA (compresi i moduli di Pedagogia), aggiungendovi eventuali esami integrativi, per i rispettivi cfu; si sommano i prodotti; si divide il risultato per la somma di tutti i CFU. È importante mettere tutti i risultati suindicati in un unico elenco e non fare invece la media aritmetica delle due medie ponderate  $[(LM+TFA)/2]$ , in quanto i risultati potrebbero scostarsi, benché di pochissimo.

**b) laureati con laurea quadriennale di vecchio ordinamento:**

per questi laureati il DM 249.15.15 prescrive di considerare “la media degli esami di profitto della laurea di vecchio ordinamento [...] e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell’anno di tirocinio”. Interpretando alla lettera la norma, la procedura è la seguente:

si sommano i voti complessivi degli esami di laurea e di quelli di TFA; si calcola il numero complessivo di esami sostenuti; si divide la somma dei voti per il numero di esami.

Il calcolo delle medie deve essere predisposto dall’ufficio centrale dei TFA, di concerto e in stretta collaborazione con le segreterie didattiche dei dipartimenti.

**COMMISSIONE DELL’ESAME FINALE DI ABILITAZIONE** (art. 10, comma 9 D.M. n. 249/2010)

La commissione d’esame, nominata dal dipartimento su indicazione del CCT, è composta da 3 docenti universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 Tutor o Tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall’ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un docente universitario designato dal dipartimento di riferimento. Si invitano i CCT a programmare per tempo questa operazione, che coinvolgendo colleghi di amministrazioni diverse e vari passaggi istituzionali richiederà presumibilmente tempi medio-lunghi.

**DATE DELL’ESAME FINALE DI ABILITAZIONE**

Le sedute di esame per l’abilitazione vengono decise dai singoli CCT, in relazione all’avanzamento delle attività didattiche dei corsi e dei tirocini nonché in relazione agli altri impegni istituzionali dei colleghi che formano le commissioni. Indicativamente, si collocheranno entro la prima metà di luglio.

Viterbo, 03/05/2013



01100 Viterbo  
Via S. Maria in Gradi, 4

Tel. +39.0761.3571